

Quesiti in ordine alle procedure negoziate sotto soglia pubblicati nella presente sezione

1) Domanda: in riferimento alla procedura di cui all'oggetto, in considerazione delle attività previste ai fini dell'esecuzione dell'incarico e del richiamato art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, si chiede di confermare che "la presenza di esperienze pregresse apprezzabilmente adeguate a garantire le aspettative dell'amministrazione stessa in relazione ad una corretta e puntuale esecuzione dell'incarico da affidarsi" sia da ritenersi sufficiente per partecipare alla procedura, a prescindere dal possesso dei requisiti indicati alle lettere c), d) ed e) dello stesso articolo 5.

Risposta: La presenza di esperienze pregresse apprezzabilmente adeguate a garantire le aspettative dell'amministrazione stessa in relazione ad una corretta e puntuale esecuzione dell'incarico da affidarsi – come peraltro stabilito all'art.5 dell'Avviso – verrà valutata positivamente laddove l'operatore interessato non dimostri invece di essere in possesso di comprovata esperienza nella partecipazione a progetti di ricerca finanziata in settori attinenti di cui alla lettera c) del medesimo articolo.

2) Domanda: Alla luce della presenza al punto 5 dell'avviso di requisiti di partecipazione sia riferiti a persone fisiche quale pubblicazioni e/o titoli universitari nonché iscrizione ad albi professionali, che riferiti a soggetti giuridici quali l'iscrizione alla CCIAA, si chiede conferma che è ammessa la partecipazione di società di capitali che evidenzino il possesso dei requisiti afferenti a persone fisiche in capo a membri del gruppo di lavoro offerto.

Risposta: E' ammessa la partecipazione di società di capitali. Come desumibile dal modello di dichiarazione sostitutiva parte integrante dell'Avviso – in caso di società o RT - i requisiti specifici di cui all'art. 83 del Dlgs 50/16, dovranno essere posseduti dal professionista incaricato all'interno della Società stessa così come pure lo stesso dovrà dichiarare di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del medesimo decreto.

Le caratteristiche del gruppo di lavoro proposto e dunque la professionalità dei collaboratori costituirà criterio di valutazione delle proposte come stabilito all'art. 7 dell'Avviso pubblico.

3) Domanda: Si chiedono i seguenti chiarimenti.

- a. Busta B – Offerta tecnica, punto 3): *“Per i casi di ATI occorrerà produrre inoltre scrittura privata autenticata da Notaio che attesti la costituzione dell'associazione temporanea in ordine finalit  da perseguirsi”* Si chiede conferma trattasi di richiesta diretta alle ATI gi  costituite e non alle costituende ATI.
- b. Art. 6, Criterio di aggiudicazione: si chiede conferma che i componenti del gruppo di lavoro possano essere anche collaboratori della societ , attivabili attraverso contratti dedicati.

Risposta: si comunica che, in coerenza a quanto disposto dall'art. 48 comma 8 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. possono partecipare alla gara anche costituende ATI. Il succitato articolo infatti precisa che “E'



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

*consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), **anche se non ancora costituiti**. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti."*

Ne discende pertanto che per le ATI già costituite, la scrittura privata autenticata come indicata al punto 3) di pag. 7 andrà prodotta in fase di presentazione dell'offerta – mentre – per le ATI costituite solo nel caso di aggiudicazione.

Con riferimento al quesito relativo alla composizione del gruppo di lavoro nulla disponendo il bando in proposito, resta in capo all'Impresa concorrente la piena discrezionalità rispetto alla composizione del medesimo.